

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

Il Giudice di Pace di Roma, I sezione civile, avv. Paola Corso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.OMISSIS Ruolo Affari Civili dell'anno 2016

TRA

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI

attrice

E

BANCA S.P.A.

convenuta

OGGETTO: pagamento somma.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del giudice di pace di Brescia del 23.3.2016, che concedeva il termine di tre mesi per la riassunzione avanti al giudice di pace di Roma, con atto di citazione notificato 14/17.6.2016, la SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, riassumeva il giudizio nei confronti della BANCA SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per sentirla condannare al pagamento in favore dell'attrice della somma di €1.783,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di emissione dell'assegno al saldo.

L'istante premetteva di intrattenere un rapporto di conto corrente bancario presso la BANCA ALFA SPA nell'ambito del quale veniva emesso su istanza dell'attrice l'assegno di traenza n. OMISSIS del 24.4.2013 dell'importo di €1.783,00 intestato alla SOCIETÀ BETA SRL, con clausola di intrasferibilità ex art. 43 2° co. legge assegni a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale;

-che il legittimo beneficiario dichiarava di non esserne entrato in possesso;
-che l'assegno veniva posto all'incasso presso una filiale BANCA SPA, dopo essere stato contraffatto nel nome del beneficiario, da soggetto qualificatosi come OMISSIS, al quale la BANCA aveva aperto un conto, ove aveva consentito il versamento del titolo;
- che la società attrice si vedeva, quindi, costretta a procedere ad un nuovo pagamento e richiedeva invano alla convenuta il risarcimento del danno subito.

Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, in ogni caso la chiamata in causa dei terzi OMISSIS, cointestatari del conto sul quale era stato versato l'assegno per cui è causa e in caso di accoglimento della domanda chiedeva accertare e dichiarare che la somma contestata era stata dagli stessi incassata e per l'effetto condannarli al pagamento di € 1.783,00, oltre interessi legali dal diritto al soddisfo e quelli maturati ex art. 1284 c.c.

Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Avv. Paola Caruso, n. 29982 del 22 ottobre 2017

Il giudice, non autorizzava la chiamata in causa dei terzi, in quanto prescindeva dalla domanda di accertamento della responsabilità della convenuta e concedeva il termine per l'espletamento della negoziazione assistita, quindi acquisiti i documenti prodotti ed esibito l'originale dell'assegno prodotto in copia, all'udienza del 20.10.2017, sulle conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa in decisione.

Nel merito, considerato che risulta dimostrata la negoziazione da parte della convenuta dell'assegno bancario non trasferibile emesso dalla BANCA BETA SPA, su mandato della SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI il 24.4.2013 n. OMISSIS di importo pari ad E1.783,00, munito di clausola di intrasferibilità da parte di OMISSIS;

rilevato che, ictu oculi, ossia a seguito di un esame percettivo sensoriale "a vista" e "al tatto" dell'assegno prodotto in originale in udienza, non si evince alcuna alterazione, difformità morfologica o strutturale, abrasione o correzione nel nominativo del beneficiario, tra l'altro indicato con gli stessi caratteri a stampa utilizzati nell'indicazione del luogo di emissione, della data, dell'importo e della data di scadenza;

rilevato che, quindi, nessuna contraffazione dell'assegno poteva essere ravvisata da un banchiere con un grado di diligenza, di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c., quindi di natura tecnica, avuto riguardo ai rischi tipici della sfera professionale di riferimento, che tuttavia esclude l'utilizzo di particolari attrezzature qualificate con strumenti meccanici o chimici finalizzati a rilevare la falsificazione ove vi sia stata, il decidente esclude la responsabilità dell'istituto bancario convenuto, quindi rigetta la domanda.

La peculiarità della materia trattata e della fattispecie in esame giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla controversia tra le parti di cui in epigrafe:

-Rigetta la domanda e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Roma, 22.10.2017.

**Il Giudice di Pace
Dott.ssa Paola Caruso**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*